



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 16/07/2026
Prot.n. 274172 del 16/07/2026
Clas. 02.01, fasc. 2020/7

OGGETTO: ORDINANZA INTERVENTI ADULTICIDI DI CONTROLLO DEL VETTORE A PREVENZIONE DELL'INFEZIONE NELL'UOMO DA WEST NILE

II SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che nel Comune di Modena è vigente l'ordinanza Sindacale PG 105680 del 20/03/2025 *"Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens)"*, i cui contenuti si richiamano integralmente;

Viste le indicazioni impartite dalla Regione Emilia Romagna: Delibera di Giunta regionale n. 560 del 20 aprile 2026 *'Approvazione del Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - anno 2026'*, e la comunicazione della Regione Emilia Romagna prot. 0676359.U del 07/07/2026 -assunta agli atti con nostro prot. 260502 del 08/07/2026- "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio delle Province di Parma e Modena" per raggiungimento del 'livello di rischio 2' (citata nella nota Prot. Nr. 0062057 del 09/07/2026 del Dipartimento di Sanità Pubblica - assunta agli atti con nostro prot. 262581 del 09/07/2026), che segnala circolazione virale nel territorio della Provincia di Modena;

Visto che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa principalmente alla presenza della zanzara comune;



Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus West Nile, l'intervento principale richiesto ai Comuni e ai privati, per la prevenzione di questa malattia, è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attraverso:

- l'ordinaria attività preventiva di disinfestazione larvicida nelle tombinature
- per le aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi: interventi straordinari in aree verdi all'aperto, dove siano in programma manifestazioni autorizzate che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali (a titolo orientativo circa 200 partecipanti),

Considerato che il Comune attua tutte le azioni previste dal Piano Regionale, in particolare: ordinaria attività preventiva, interventi comunicativi incentrati sull'opportunità di proteggersi dalle punture delle zanzare e interventi straordinari in aree verdi aperte non interessate dai larvicidi in cui si svolgono manifestazioni serali

Visti gli artt. 7/bis e 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge n. 689/81 e s.m.i;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 560 del 20 aprile 2026 '*Approvazione del Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - anno 2026*';

ORDINA

1) A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (nell'ordine di grandezza di 200 partecipanti) nelle ore serali in aree verdi in gestione o private aperte, non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è fatto obbligo di:

- effettuare trattamenti straordinari adulticidi secondo le modalità indicate dalle "Linee guida per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili in

<https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>

- si deve prevedere di effettuare il trattamento negli orari notturni;



- si deve prevedere affissione di cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data del trattamento nell'area interessata al trattamento stesso, almeno 24 ore prima, e che restino affissi almeno per la settimana successiva;

- nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più eventi consecutivi, la periodicità dei trattamenti deve essere con un intervallo minimo di 7 giorni tra un trattamento e l'altro;

2) Alla sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni di cui all'art. 1), conseguirà l'obbligo di eseguire entro 24 ore, e comunque prima dell'inizio della manifestazione, i trattamenti indicati.

3) La validità del presente provvedimento decorre dal 16/07/2026 fino al 31/10/2026

AVVERTE

a) che le accertate violazioni al punto 1) della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevedono, ai sensi dell'art. 7bis del Testo Unico n. 267/2000 e successive modificazioni e della L. 689/81 e successive modificazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

b) che le accertate violazioni al punto 2), concernenti l'obbligo di eseguire i trattamenti nei tempi indicati, prevedono una sanzione pecuniaria da euro 80,00 ad euro 480,00.

DISPONE

1. che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda AUSL di Modena, il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e delle Guardie Ecologiche Legambiente;

2. che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari previsti al punto 1), tramite ditte specializzate, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere corredata da tutti gli elementi atti ad attestare i tempi e le modalità di svolgimento del trattamento e dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza, di cui al precedente punto;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Modena e, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Modena.



Dell'esecuzione del presente provvedimento sono incaricati la Polizia Locale di Modena, l'Azienda USL di Modena e il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e delle Guardie Ecologiche Lega Ambiente.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune di Modena www.comune.modena.it/ordinanze e verrà affisso all'Albo Pretorio Informatico.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Modena Tel. 059/20312

Sportello al pubblico: lunedì e giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00-13.00

Orario estivo luglio e agosto: giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00; lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-13.00

Servizio telefonico: lunedì e giovedì 9.00-18.00; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00-13.00

E-mail piazzagrande@comune.modena.it

Il Sindaco

MASSIMO MEZZETTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)